

T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

Sez. I ter - Rg. 16498/14

Notificazione per pubblici proclami

In ottemperanza all'Ordinanza n. 2192/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima Ter, depositata in data 19.02.2016.

1^ Ricorso per motivi aggiunti: rg. n. 16498/14, sez. I ter.

Ricorrenti: Gabriella Galizia, Raffaella Prete e Teresa Salzano (Avv. Francesco Marascio)

Amministrazione resistente: Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (avv. Elisa Caprio)

Controinteressati: Dott.ssa Valeria Anecchiarico, nata a Roma in data 23/08/1984 e residente in Roma, Largo Bacone n. 1; Dott.ssa Marzia Mensurati, nata a Roma, in data 5/6/1971 e residente in Roma, via Cassia, n. 515 (contumaci).

Oggetto: annullamento, previa sospensione cautelare, della Determina n. G12950 del 28.10.2015 relativa alla "*Rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di complessive delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Lazio approvata con determinazione n. G15435 del 3.11.2014*"; della graduatoria risultante dalla rettifica di cui alla determina n. G12950 del 28.10.2015; della successiva Determina n. G144924 del 2.12.2015 relativa alla "*Rettifica alla determinazione n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 3.11.2015*"; della graduatoria risultante dalla rettifica di cui alla determina n. G144924 del 2.12.2015; nonché di ogni altro atto ulteriore o presupposto ancorché lesivo e/o attualmente non conosciuto dalle ricorrenti.

SUNTO DEL 1^ RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Le Dott.sse Gabriella Galizia, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 17/05/1983 e residente in Angri (SA), in via Brigadiere D'Anna 116 (C.F. GLZGRL83E57F912D), Raffaella Prete, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 19/05/1953 e residente in Nocera Inferiore, Via Marco Nonio Balbo 61/19 (C.F. PRTRFL53E59F912C) e Teresa Salzano, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 16/04/1954, e residente in Pagani, Via Carlo Tramontano 1 bis (SLZTRS54D56F912L), rappresentate e difese nel presente giudizio, dall'avvocato Francesco Marascio (C.F. MRSFNC79R13H501G) p.e.c. studiolegale@pec.marascio.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma alla via G.B. Martini, 2, giusta procura speciale *ad litem* in calce al ricorso principale, hanno impugnato le Determinazioni n. G12950 del 28.10.2015 e n. G144924 del 2.12.2015 nonché le pedissequae graduatorie rettificate per illegittimità derivata, trovando i suddetti documenti i propri presupposti unicamente negli atti di cui si contesta la legittimità nel ricorso introduttivo.

Si è evidenziato che le predette Determinazioni recando la rettifica della graduatoria originaria, sono sicuramente illegittime per i medesimi vizi della Determina 3 novembre 2014 N. G15435 impugnata col ricorso introduttivo, in funzione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità tra gli stessi intercorrente.

Inoltre, a sostegno dei motivi di illegittimità le ricorrenti hanno altresì richiamato una recente pronuncia del TAR Toscana che, in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, si è pronunciata in tal senso: *“deve, infatti, rilevare come la domanda di partecipazione ... contenesse già, per quello che riguarda la voce relativa al parametro <<idoneità in un precedente concorso da valutarsi una sola volta>>, tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del relativo punteggio (pari ad un punto) al raggruppamento costituito dalle ricorrenti; deve, infatti, ritenersi che **l’indicazione precisa degli estremi del relativo provvedimento di approvazione della graduatoria (10 marzo 2012 n. 1023) fosse già del tutto sufficiente ad individuare la Regione che aveva indetto il concorso**, [...] appare pertanto difficile non ravvisare nella fattispecie una dichiarazione già compiuta e fornita di tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio relativo al parametro <<idoneità in un precedente concorso>>, **la dichiarazione avrebbe dovuto comunque costituire oggetto di regolarizzazione da parte dell’Amministrazione.***

A questo proposito, la Sezione ritiene, infatti, di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come, <<nei concorsi pubblici, **il dovere di soccorso istruttorio** desumibile dall’art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost., **quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali**>> (T.A.R. Molise, 12 giugno 2015, n. 241; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I , 18 marzo 2015 n. 421); nel caso di specie, quanto sopra rilevato in ordine al carattere puramente formale dell’incertezza ed all’insufficienza del modulo predisposto dalla Regione Toscana evidenziano assai plasticamente **la sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter ravvisare nella dichiarazione** resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis **almeno i caratteri indispensabili per poter accedere alla regolarizzazione ex art. 6, 1° comma lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241**. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’interesse dei ricorrenti e pertanto nella parte in cui non riconoscono al

raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all'idoneità conseguita in un precedente concorso" (Tar Toscana, n. 1414 del 26.10.2015).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus boni juris* si è evidenziato che esso risulta dalla esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che impongono di disporre l'annullamento degli atti impugnati. Quanto alla estrema gravità ed urgenza che impone di sospendere senza indugio l'efficacia dei provvedimenti, si è rappresentato che la mancata sospensione degli atti impugnati comporterebbe – qualora questo non fosse già avvenuto – la prosecuzione dell'*iter* di assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso, ciò con gravissimo pregiudizio all'interesse delle ricorrenti, che rischierebbero di vedere definitivamente compromessa la propria posizione giuridica anche in caso di accoglimento del ricorso.

P Q M

in via incidentale: ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, disporre la sospensione cautelare degli atti impugnati;

in via definitiva: in accoglimento del ricorso e del presente atto di motivi aggiunti, annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi.

Roma, 24 marzo 2016

Avv. Francesco Marascio